



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Maria D'Antonio, all'udienza dell'11 giugno 2026, celebrata con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. mediante deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 500 dell'anno 2026 del Ruolo Generale del Lavoro, vertente

TRA

~~MARTINO Carmine~~ c.f. ~~MARTINO Carmine~~, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Domenico Savio Guarracino, presso il cui studio sito in Battipaglia (SA) alla via J. Strauss n. 24/c, è elettivamente domiciliato, con domicilio digitale corrispondente all'indirizzo pec: avvdomenicosavioguarracino@pec.ordineforense.salerno.it;

- **Ricorrente** -

E

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC), c.f. 80021670585, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Ferdinando Boccia, con sede in Roma, Via Mantova n. 1, rappresentata e difesa, giusto mandato alle liti allegato alla memoria difensiva di costituzione, dall'avv. Daniela Dal Bo, con studio in Roma alla via Gerolamo Belloni n. 88, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale corrispondente all'indirizzo pec: danieladalbo@ordineavvocatiroma.org;

- **Resistente** -

OGGETTO: Pensione di vecchiaia ex art. 31 del Regolamento Unitario CNPADC.



MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ~~Carminio, Antonio~~, dottore commercialista iscritto all'Albo di Salerno e alla CNPADC dal 1.1.1984, ha adito questo Tribunale deducendo di ritenere maturati i requisiti per la pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Unitario della Cassa, prospettando, in particolare, la decorrenza del trattamento dal 1.5.2020, in ragione del compimento del sessantottesimo anno di età in data 1.4.2020.

Il ricorrente ha esposto di aver presentato in data 17.2.2020 domanda amministrativa di pensione di vecchiaia (prot. n. 22337/20), chiedendo la decorrenza del trattamento dal 1.5.2020, sulla base di un'anzianità contributiva maturata ininterrottamente dal 1984, e di aver ricevuto dalla Cassa comunicazione circa l'entità del proprio debito contributivo e la misura "presunta" della pensione spettante (cfr. all. nn. 1 e 2 al ricorso introduttivo).

Dalla nota CNPADC dell'8.4.2021 (prot. n. 54498/21) risulta che, alla data del 31.12.2019, ~~Carminio~~ ~~Mario~~ presentava un debito contributivo complessivo di euro 45.645,49, successivamente rideterminato in euro 42.374,81 al netto di alcune riscossioni a mezzo ruolo, relativo a contributi soggettivi, integrativi, contributo di maternità, eccedenze contributive, sanzioni per omessa dichiarazione reddituale e interessi, riferiti in particolare agli anni dal 2009 al 2019.

Nella medesima nota la Cassa ha quantificato, in via meramente ipotetica e "ferma la necessità di regolarizzazione della posizione contributiva", un trattamento pensionistico lordo annuo pari ad euro 15.531,10, corrispondente ad euro 1.194,70 lordi mensili per tredici mensilità, con decorrenza dal 1.5.2020 (cfr. all. n. 4 al ricorso introduttivo).

Il ricorrente ha presentato in data 17.9.2020 istanza di finanziamento alla banca convenzionata (Banca Popolare di Sondrio) per la regolarizzazione del debito contributivo mediante cessione del quinto dei futuri ratei di pensione; l'istituto ha, tuttavia, respinto la domanda, ritenendo non sostenibile l'operazione in ragione dell'ammontare del debito e dell'età del richiedente.

Con successive note del 19.4.2021, 14.5.2021, 7.6.2023 e 7.7.2023, il ricorrente ha chiesto alla Cassa, da un lato, il dettaglio analitico dei debiti contributivi e dei crediti previdenziali maturati, distinguendo tra periodi anteriori e successivi alla domanda del 17.2.2020, e, dall'altro, la compensazione tra i ratei pensionistici maturati dalla data di decorrenza e il debito contributivo residuo (cfr. all. n. 4 al ricorso introduttivo).



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2026

La Cassa, con note del 2021, 2023 e 2025 (prot. nn. 78757/2021, 92383/2023, 147362/2023, 175052/2025), ha ribadito la sussistenza del debito, pari – alla data dell’estratto conto contributivo aggiornato al 16.3.2026 – ad euro 62.414,40, di cui euro 57.321,31 già iscritti a ruolo e affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, comprensivi anche di contributi e accessori per gli anni 2020-2025 e contributo di maternità 2026 (cfr. all. nn. 3 e 4 al ricorso introduttivo).

Con comunicazione del novembre 2024, la domanda di pensione del 17.2.2020 è stata archiviata per perdurante irregolarità contributiva, con indicazione che l’istruttoria sarebbe stata riattivata solo a seguito dell’integrale regolarizzazione della posizione; una successiva domanda presentata nel 2025 è stata dichiarata inammissibile in quanto duplicativa della precedente (cfr. all. n. 5 al ricorso introduttivo).

Il ricorrente lamenta che la Cassa avrebbe, in tal modo, violato gli obblighi di correttezza e buona fede, non fornendo conteggi chiari e tempestivi e subordinando in via indefinita il riconoscimento della pensione alla regolarizzazione della posizione contributiva, con conseguente compressione del diritto fondamentale alla previdenza ex art. 38 Cost.

Con il ricorso giudiziale, ~~Carlo Maria~~ ha chiesto accertarsi il proprio diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria prevista dall’art. 31 del Regolamento Unitario CNPADC, deducendo di avere maturato i requisiti pensionistici e chiedendo, in particolare, la liquidazione della prestazione con decorrenza dalla data di maturazione dei requisiti, indicata in ricorso nel 1.4.2020, data di compimento del sessantottesimo anno di età.

Il ricorrente ha altresì chiesto la condanna della Cassa al pagamento dei ratei arretrati, con accessori di legge, nonché, in ogni caso, la declaratoria di compensazione tra quanto asseritamente dovuto dalla Cassa a titolo di ratei pensionistici maturati e quanto dovuto dal ricorrente alla Cassa a titolo di contributi non versati, in particolare per le annualità dal 2009 al 2019, oltre alla condanna della resistente alle spese di lite.

La CNPADC si è costituita eccependo l’infondatezza del ricorso, deducendo che, alla luce dell’art. 31 del Regolamento Unitario, il diritto alla pensione di vecchiaia presuppone, oltre al requisito anagrafico, il possesso di un’anzianità contributiva utile di almeno 33 anni ovvero, in via alternativa, di 25 anni al compimento del 70° anno, e che il dott. ~~Mario~~, alla data del 31.12.2019, poteva far valere soltanto 25 anni di anzianità contributiva utile, divenuti 26 a tutto il 2025, in ragione di alcune annualità prive di integrale regolarità contributiva.

L’ente ha richiamato l’art. 25, comma 5, del Regolamento Unitario, il quale prevede che “il mancato versamento e il versamento parziale della contribuzione soggettiva e integrativa dovute annualmente



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2026

e dei relativi accessori non consentono la maturazione dell'anzianità contributiva, non danno luogo all'incremento e alla rivalutazione del montante contributivo individuale né a interessi", nonché che "il mancato versamento e il versamento parziale della contribuzione soggettiva, integrativa e di maternità dovute annualmente e dei relativi accessori non dà luogo al riconoscimento della relativa prestazione previdenziale".

La Cassa ha, quindi, sostenuto che, in base al combinato disposto degli artt. 25 e 31 del Regolamento Unitario, l'irregolarità contributiva impedisce sia il computo delle annualità "scoperte" nell'anzianità utile, sia il riconoscimento della prestazione, sicché il ricorrente, non avendo maturato i 33 anni richiesti né avendo regolarizzato il debito, non può vantare alcun diritto alla pensione di vecchiaia, né può pretendere la compensazione con ratei pensionistici inesistenti.

La Cassa ha, inoltre, dedotto che il ricorrente aveva già presentato una precedente domanda di pensione in data 11.9.2019, riscontrata con nota del 30.9.2019, con la quale l'ente aveva rappresentato il mancato perfezionamento, a quella data, dei requisiti necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Tale circostanza, pur non assumendo rilievo decisivo ai fini dell'esito della lite, conferma la pregressa esistenza di un'interlocuzione amministrativa tra le parti in ordine alla posizione pensionistica del ricorrente.

Nel corso del giudizio le parti hanno richiamato giurisprudenza di legittimità e di merito in tema di poteri normativi delle casse privatizzate ex d.lgs. n. 509/1994, principio del *pro rata* di cui all'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, legittimità del Regolamento CNPADC approvato con D.I. 14.7.2004 e successive modifiche, nonché disciplina delle annualità contributive non integralmente coperte.

In particolare, la Cassa ha richiamato, a sostegno della propria tesi, Cass., sez. lav., nn. 10015/2024 e 10673/2024, nonché Corte d'Appello di Roma, sez. lav., n. 1439/2022 e Tribunale di Siracusa, sez. lav., n. 604/2025, sostenendo che, nel regime previdenziale dei liberi professionisti, il mancato integrale versamento dei contributi e dei relativi accessori impedisce la maturazione dell'anzianità contributiva e, comunque, il riconoscimento della prestazione previdenziale.

La causa è stata istruita in via documentale e, all'udienza dell'11.6.2026, celebrata con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. mediante deposito di note scritte, il Giudice ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale.

* * * * *

Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati, sia con riguardo alla domanda di accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia, sia con riguardo alla domanda di regolazione per compensazione tra il credito pensionistico riconosciuto con la presente sentenza e il debito



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2026

contributivo del ricorrente verso la Cassa, ferma restando la necessità che la concreta quantificazione delle rispettive poste sia effettuata dall'ente previdenziale in sede di liquidazione del trattamento.

1. Inquadramento normativo e giurisprudenziale.

La CNPADC è ente di previdenza privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509/1994, dotato di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, incaricato della gestione obbligatoria della previdenza di base a favore dei dottori commercialisti, nel rispetto delle finalità pubbliche del sistema e dell'equilibrio finanziario di lungo periodo.

La legge n. 100/1963, come modificata dalla legge n. 21/1986, disciplina la pensione di vecchiaia dell'ente, prevedendo, all'art. 2, che "la pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione, oppure che abbiano compiuto almeno settanta anni di età, dopo almeno venticinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione" e fissando quindi un requisito alternativo di accesso, fondato sul rapporto tra età anagrafica più elevata e minore anzianità contributiva effettiva.

L'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, nella formulazione originaria, ha attribuito alle casse privatizzate il potere di adottare provvedimenti "di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico" nel rispetto del principio del *pro rata* in relazione alle anzianità già maturate, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in un arco temporale non inferiore a 15 anni; la successiva riformulazione ad opera dell'art. 1, comma 763, L. n. 296/2006, come interpretata dall'art. 1, comma 488, L. n. 147/2013, ha ampliato gli strumenti a disposizione degli enti, ma ha mantenuto il vincolo del rispetto di criteri di gradualità, equità intergenerazionale e tutela dell'affidamento degli iscritti.

La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che i poteri regolamentari delle casse privatizzate – pur ampi – non si estendono alla modifica dei requisiti di accesso alle prestazioni, né alla compressione del nucleo essenziale del diritto alla pensione, che resta ancorato alla legge istitutiva e all'art. 38 Cost.

In particolare, Cass., sez. lav., sentenza n. 7516 del 23.3.2017, con riguardo proprio alla CNPADC, ha affermato che "*le disposizioni in tema di privatizzazione dei soggetti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (artt. 2 e 3 D.Lgs. n.509 del 1994) non hanno attribuito agli enti privatizzati il potere di incidere sulla disciplina sostanziale di tali assicurazioni [...], né sulla normativa in materia di contributi e prestazioni, salvi i poteri di cui essi, eventualmente, già disponessero, sulla base della normativa preesistente*" e che, alla luce dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, "*i poteri*



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2026

attribuiti riguardano i criteri di determinazione della misura dei trattamenti pensionistici e non anche i requisiti per l'accesso ai medesimi o per la loro concreta fruizione".

Le Sezioni Unite, con le sentenze nn. 17742 e 18136 del 2015, hanno chiarito che, in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati, per i trattamenti maturati prima del 1.1.2007 il parametro di riferimento resta il regime originario dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, mentre per quelli successivi è legittimo applicare la versione novellata, che attenua il vincolo del *pro rata* ma non consente comunque modifiche arbitrarie o sproporzionate tali da vulnerare l'affidamento degli assicurati e l'equità intergenerazionale.

Con specifico riguardo al Regolamento Unitario CNPADC approvato con D.I. 14.7.2004, Cass., sez. lav., sentenza n. 6701/2016 e Cass., sez. lav., sentenza n. 4565/2021 ne hanno affermato la legittimità nella parte in cui, all'art. 10, comma 8, ha introdotto un sistema misto di calcolo, passando gradualmente dal criterio reddituale al contributivo, con diversa estensione del periodo reddituale di riferimento, evidenziando che si tratta di scelte coerenti con l'obbligo di assicurare l'equilibrio di bilancio e "*poste a salvaguardia delle posizioni degli assicurati che possano far valere un periodo di effettiva iscrizione e contribuzione antecedente il 1° gennaio 2004*".

Sul tema delle annualità non integralmente coperte da contribuzione, Cass., sez. lav., ordinanza n. 25333/2023 – in fattispecie relativa a pensione con decorrenza anteriore al 1.1.2007 – ha affermato che, in mancanza di una specifica previsione nella legge istitutiva, "*anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia*", ribadendo al contempo che clausole regolamentari che escludano retroattivamente la validità di tali anni equivarrebbero a modificare i requisiti di accesso in violazione del principio del *pro rata*.

Infine, Cass., sez. lav., sentenza n. 1269/2026 – pur riguardando l'ordinamento di Inarcassa – ha sottolineato che l'equilibrio finanziario di lungo termine, imposto dall'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, giustifica misure regolamentari incisive sulla misura del trattamento (come l'esclusione dell'integrazione al minimo per alcune tipologie di pensione anticipata), ma non consente di comprimere il diritto stesso alla pensione oltre il limite della ragionevolezza e proporzionalità, dovendo sempre essere garantito un bilanciamento non irragionevole tra esigenze di sostenibilità e tutela del nucleo essenziale del diritto alla previdenza.

2. La disciplina regolamentare applicabile.

Nel Regolamento Unitario CNPADC applicabile *ratione temporis*, l'art. 31 prevede che la pensione di vecchiaia è riconosciuta agli iscritti che possano far valere un'anzianità contributiva anteriore al



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2026

1.1.2004 e che, alternativamente: a) abbiano compiuto 68 anni di età e maturato almeno 33 anni di anzianità contributiva; b) abbiano compiuto 70 anni di età e maturato almeno 25 anni di anzianità contributiva.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono maturati i requisiti.

L'art. 25, comma 5, del medesimo Regolamento dispone, a sua volta, che *“il mancato versamento e il versamento parziale della contribuzione soggettiva e integrativa dovute annualmente e dei relativi accessori non consentono la maturazione dell'anzianità contributiva, non danno luogo all'incremento e alla rivalutazione del montante contributivo individuale né a interessi”* e che *“il mancato versamento e il versamento parziale della contribuzione soggettiva, integrativa e di maternità dovute annualmente e dei relativi accessori non dà luogo al riconoscimento della relativa prestazione previdenziale”*.

3. La posizione contributiva del ricorrente e i requisiti ex art. 31, comma 2, lett. b) del Regolamento Unitario.

Dagli estratti conto contributivi e dal prospetto riepilogativo prodotti dalla Cassa emerge che il ricorrente è iscritto alla CNPADC con decorrenza dal 1.1.1984 e che, a partire dall'anno 2009, la sua posizione contributiva presenta plurime irregolarità, relative a contribuzione soggettiva, integrativa, contributo di maternità, eccedenze contributive, sanzioni e interessi.

La Cassa ha quantificato il debito contributivo, alla data del 31.12.2019, in euro 45.645,49, successivamente rideterminato in euro 42.374,81 al netto di riscossioni parziali, e, alla data dell'estratto conto aggiornato al 16.3.2026, in euro 62.414,40, di cui euro 57.321,31 iscritti a ruolo e affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Ai fini della presente decisione assume tuttavia rilievo decisivo un dato non controverso: la stessa Cassa, nella memoria difensiva, ha affermato che il ricorrente poteva far valere venticinque anni di anzianità contributiva utile, divenuti ventisei a tutto il 2025. La resistente contesta, dunque, non tanto l'esistenza di venticinque annualità utili in senso assoluto, quanto la possibilità di riconoscere la pensione in presenza di una posizione contributiva complessivamente non regolare.

È altresì pacifico che ~~Carlo Maria~~, nato il 1.4.1952, ha compiuto il settantesimo anno di età il 1.4.2022.

La controversia non verte, pertanto, sulla possibilità di computare annualità non integralmente coperte al fine di raggiungere artificiosamente il requisito minimo dei venticinque anni, bensì sulla diversa questione se, una volta riconosciuta l'esistenza di almeno venticinque annualità utili e una volta



compiuto il settantesimo anno di età, l'ulteriore debito contributivo relativo ad annualità irregolari possa impedire in modo assoluto il riconoscimento della pensione di vecchiaia ordinaria ex art. 31, comma 2, lett. b), del Regolamento Unitario.

4. L'interpretazione dell'art. 25, comma 5, del Regolamento Unitario e il rapporto con l'art. 31.

Come già anticipato, l'art. 25, comma 5, del Regolamento Unitario prevede che *“il mancato versamento e il versamento parziale della contribuzione soggettiva e integrativa dovute annualmente e dei relativi accessori non consentono la maturazione dell'anzianità contributiva, non danno luogo all'incremento e alla rivalutazione del montante contributivo individuale né a interessi”* e che *“il mancato versamento e il versamento parziale della contribuzione soggettiva, integrativa e di maternità dovute annualmente e dei relativi accessori non dà luogo al riconoscimento della relativa prestazione previdenziale”*.

La disposizione va letta in coordinamento con l'art. 31 del medesimo Regolamento, il quale disciplina specificamente la pensione di vecchiaia ordinaria per gli iscritti che possano far valere un periodo di anzianità contributiva anteriore al 1.1.2004, prevedendo due fattispecie alternative: il compimento del sessantottesimo anno di età con almeno trentatré anni di anzianità contributiva, ovvero il compimento del settantesimo anno di età con almeno venticinque anni di anzianità contributiva.

La tesi della resistente muove da un presupposto in parte condivisibile: nel regime previdenziale dei liberi professionisti non opera, in via generale, il principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 c.c.; inoltre, il mancato o parziale versamento della contribuzione dovuta può impedire la maturazione dell'anzianità contributiva relativa alle annualità irregolari e incidere sulla misura della prestazione.

Tale principio, tuttavia, non esaurisce la questione oggetto del presente giudizio. Nel caso in esame non si tratta di attribuire rilievo, ai fini del raggiungimento del requisito minimo, ad annualità non integralmente regolarizzate. Al contrario, il dato decisivo è che la stessa Cassa ha dato atto dell'esistenza di almeno venticinque anni di anzianità contributiva utile in capo al ricorrente.

La questione è, dunque, se la perdurante esistenza di un debito contributivo relativo ad annualità ulteriori, o comunque non necessarie al perfezionamento del requisito minimo di cui all'art. 31, comma 2, lett. b), possa impedire in assoluto il riconoscimento della pensione di vecchiaia a un iscritto che abbia compiuto settant'anni e possa far valere almeno venticinque annualità utili.

A tale quesito deve darsi risposta negativa.



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2026

L'art. 25, comma 5, deve essere interpretato nel senso che l'inadempimento contributivo impedisce la maturazione dell'anzianità contributiva per le annualità interessate e non consente di valorizzare quelle annualità né ai fini del requisito di accesso né ai fini dell'incremento del montante contributivo individuale. Esso può, pertanto, giustificare il diniego di una prestazione per la quale il numero di annualità utili, depurato dagli anni irregolari, risulti insufficiente.

Diversamente, una lettura che trasformi qualsiasi irregolarità contributiva, anche relativa ad annualità eccedenti rispetto al requisito minimo già maturato, in una condizione impeditiva assoluta e indefinita del riconoscimento della pensione finirebbe per introdurre un requisito ulteriore rispetto a quelli previsti dall'art. 31: non più soltanto il compimento del settantesimo anno di età e il possesso di almeno venticinque anni di anzianità contributiva utile, ma anche l'integrale regolarità dell'intera posizione contributiva, comprensiva di annualità successive o comunque non necessarie al raggiungimento del minimo regolamentare.

Una simile interpretazione non appare imposta dal tenore letterale dell'art. 25, comma 5, né compatibile con una lettura sistematica e proporzionata della disciplina regolamentare, anche in rapporto ai principi costituzionali sanciti in materia pensionistica. La clausola secondo cui il mancato o parziale versamento "*non dà luogo al riconoscimento della relativa prestazione previdenziale*" deve essere riferita alla prestazione che trovi il proprio presupposto nelle annualità non regolarizzate o che richieda, per il suo riconoscimento, il computo di quelle annualità. Essa non può, invece, essere estesa sino a paralizzare una pensione di vecchiaia fondata su un autonomo e sufficiente nucleo di annualità utili, già riconosciute come tali dalla stessa Cassa.

In questa prospettiva, il mancato versamento dei contributi relativi ad annualità ulteriori conserva pieno rilievo sul piano del rapporto obbligatorio tra iscritto ed ente previdenziale, legittimando la Cassa ad agire per il recupero dei contributi, degli accessori e delle sanzioni dovute, anche mediante iscrizione a ruolo; esso incide altresì sulla determinazione della misura della pensione, non potendo essere valorizzate annualità non valide né contribuzioni non effettivamente acquisite secondo le regole del sistema; non può, tuttavia, essere elevato a causa di definitiva preclusione del diritto alla pensione di vecchiaia quando risultino già integrati il requisito anagrafico e il requisito contributivo minimo previsti dall'art. 31, comma 2, lett. b), del Regolamento Unitario.

5. L'esame della giurisprudenza richiamata dalla resistente.

Le conclusioni che precedono non sono smentite dalla giurisprudenza richiamata dalla Cassa resistente.



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2026

La Cassa ha invocato Cass., sez. lav., sentenze nn. 10015/2024 e 10673/2024, nonché alcuni precedenti di merito, per sostenere che, nel regime previdenziale dei liberi professionisti, l'erogazione delle prestazioni è collegata all'integrale adempimento dell'obbligo contributivo e che l'anzianità contributiva non si computa per gli anni nei quali non sia stato integralmente adempiuto il debito contributivo, comprensivo di sanzioni e interessi.

Tali principi, in sé considerati, possono essere condivisi nella parte in cui escludono che l'iscritto possa pretendere di computare, ai fini della maturazione del requisito contributivo, annualità affette da omissioni o irregolarità contributive. Essi, tuttavia, non risolvono automaticamente la diversa questione posta dalla presente controversia.

Nel caso in esame, infatti, non si discute della possibilità di utilizzare le annualità irregolari per raggiungere il requisito minimo dei venticinque anni. La Cassa stessa riconosce che il ricorrente ha maturato venticinque anni di anzianità contributiva utile. La questione è, dunque, se il debito contributivo relativo ad annualità ulteriori, non necessario al perfezionamento del requisito minimo, possa impedire il riconoscimento della pensione pur in presenza del compimento del settantesimo anno di età e di almeno venticinque annualità utili.

La risposta negativa non contraddice il principio di non automaticità delle prestazioni, poiché non attribuisce efficacia previdenziale ad annualità non regolarizzate e non impone alla Cassa di valorizzare contribuzione omessa. Essa si limita a escludere che l'irregolarità di annualità ulteriori possa trasformarsi in una condizione ostativa assoluta al riconoscimento di una pensione di vecchiaia fondata su annualità diverse, utili e sufficienti secondo l'art. 31, comma 2, lett. b), del Regolamento Unitario.

Tale conclusione trova conferma nei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di limiti dell'autonomia regolamentare delle casse privatizzate. Con riguardo proprio alla CNPADC, Cass., sez. lav., sentenza n. 7516/2017, ha ribadito che *“le disposizioni in tema di privatizzazione dei soggetti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (artt. 2 e 3 D.Lgs. n.509 del 1994) non hanno attribuito agli enti privatizzati il potere di incidere sulla disciplina sostanziale di tali assicurazioni [...], né sulla normativa in materia di contributi e prestazioni, salvi i poteri di cui essi, eventualmente, già disponessero, sulla base della normativa preesistente”*, precisando altresì che *“i poteri attribuiti riguardano i criteri di determinazione della misura dei trattamenti pensionistici e non anche i requisiti per l'accesso ai medesimi o per la loro concreta fruizione”*.

Nello stesso senso, Cass., sez. lav., ordinanza n. 29600/2024 ha ribadito che, anche dopo l'attenuazione del principio del *pro rata*, *“resta fermo il principio della riserva di legge nella*



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2026

adozione di atti e provvedimenti dell'organo deliberativo dell'ente privatizzato i quali, sebbene non siano più vincolati dal tipo di atti previsti dall'originario art. 3 co.12 e dalla stretta osservanza del criterio del pro rata, non possono derogare a norme primarie".

Ne deriva che l'art. 25, comma 5, del Regolamento Unitario, pur legittimamente idoneo a impedire il computo delle annualità non integralmente regolarizzate e a incidere sulla misura della prestazione, non può essere interpretato nel senso di introdurre, accanto ai requisiti previsti dall'art. 31, comma 2, lett. b), un ulteriore requisito di integrale regolarità contributiva dell'intera posizione, esteso anche ad annualità non necessarie al perfezionamento del minimo contributivo.

Né può condurre a diversa conclusione l'esigenza, certamente rilevante, di tutela dell'equilibrio finanziario della Cassa. Tale esigenza legittima interventi sui criteri di calcolo e sulla misura delle prestazioni, nei limiti consentiti dalla legge e dalla disciplina regolamentare, ma non consente di trasformare il debito contributivo relativo ad annualità ulteriori in una causa di paralisi indefinita del diritto alla pensione, una volta perfezionati i requisiti minimi di accesso.

È vero che Cass., sez. lav., ordinanza n. 25333/2023 si riferisce a una pensione con decorrenza anteriore al 1.1.2007; nondimeno, essa conferma il principio secondo cui l'incidenza regolamentare sulle annualità contributive non può tradursi, in assenza di adeguata base normativa, in una modifica dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico, avendo affermato che *"anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia"* e che la diversa pretesa della Cassa *"equivarrebbe a consentire alla Cassa di modificare i requisiti di accesso al trattamento pensionistico"*.

Nel presente giudizio non è necessario spingersi sino a computare annualità non integralmente regolarizzate, poiché il requisito minimo dei venticinque anni utili risulta riconosciuto dalla stessa Cassa. Il principio ricavabile da tale giurisprudenza rileva, dunque, nel più circoscritto senso che la disciplina regolamentare non può essere letta in modo da aggiungere, in via interpretativa, un requisito ostativo ulteriore rispetto a quelli espressamente previsti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Le pronunce che hanno riconosciuto la legittimità del Regolamento CNPADC nella parte relativa al passaggio graduale dal sistema reddituale al sistema contributivo, tra cui Cass., sez. lav., sentenze nn. 6701/2016 e 4565/2021, non depongono in senso contrario. Esse riguardano, infatti, la legittimità di criteri di determinazione della misura del trattamento pensionistico, ritenuti coerenti con l'obbligo di assicurare l'equilibrio di bilancio, e non l'introduzione di una condizione ostativa assoluta alla nascita o alla concreta fruizione del diritto alla pensione in presenza dei requisiti minimi già maturati.



In conclusione, la non computabilità delle annualità irregolari e l'insussistenza del principio di automaticità delle prestazioni non autorizzano, di per sé, a negare la pensione quando il diritto risulti già perfezionato sulla base di annualità diverse, utili e sufficienti. L'eventuale debito contributivo residuo resta azionabile dalla Cassa nelle forme ordinarie, ma non può essere elevato a causa impeditiva assoluta del riconoscimento della pensione di vecchiaia ex art. 31, comma 2, lett. b), del Regolamento Unitario.

6. Sulla decorrenza del diritto e sui ratei arretrati.

Occorre preliminarmente chiarire che la prospettazione attorea, pur facendo riferimento all'art. 31, comma 2, lett. b), del Regolamento Unitario, contiene un'indicazione non coerente quanto al requisito anagrafico e alla decorrenza, poiché collega la domanda al compimento del sessantottesimo anno di età, mentre la fattispecie regolamentare di cui alla lettera b) presuppone il compimento del settantesimo anno di età e almeno venticinque anni di anzianità contributiva. Tale discrasia impone, pertanto, di individuare il contenuto sostanziale della domanda alla luce del *petitum* e della *causa petendi* complessivamente dedotti, nei termini di seguito precisati.

La domanda deve essere qualificata, secondo il suo contenuto sostanziale, come domanda di accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria prevista dall'art. 31 del Regolamento Unitario CNPADC.

Invero, l'atto introduttivo contiene un riferimento espresso all'art. 31, comma 2, lett. b), ma indica, al contempo, una decorrenza collegata al compimento del sessantottesimo anno di età. Tale indicazione non può vincolare il giudice nella ricostruzione della fattispecie normativa applicabile, trattandosi di qualificazione giuridica della domanda e non di mutamento del *petitum* sostanziale.

Il bene della vita richiesto dal ricorrente è, infatti, il riconoscimento della pensione di vecchiaia ordinaria CNPADC; la *causa petendi* è costituita dall'assunta maturazione dei requisiti pensionistici previsti dall'art. 31 del Regolamento Unitario; la diversa individuazione della combinazione regolamentare concretamente applicabile incide, dunque, sulla verifica dei presupposti e sulla decorrenza della prestazione, ma non determina attribuzione di un bene diverso da quello domandato.

Ne consegue che, non risultando integrato alla data del 1.4.2020 il requisito dei trentatré anni di anzianità contributiva utile richiesto per la fattispecie di cui alla lettera a), la domanda può essere esaminata nei limiti della diversa fattispecie di cui all'art. 31, comma 2, lett. b), ossia compimento del settantesimo anno di età e possesso di almeno venticinque anni di anzianità contributiva utile, ove tale fattispecie risulti effettivamente integrata dagli atti.



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2026

L'art. 31 del Regolamento Unitario stabilisce che la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono maturati i requisiti.

Nel caso di specie, la fattispecie che risulta integrata non è dunque quella di cui all'art. 31, comma 2, lett. a), relativa al compimento del sessantottesimo anno di età e al possesso di almeno trentatré anni di anzianità contributiva, poiché la stessa Cassa ha riconosciuto in capo al ricorrente venticinque anni di anzianità contributiva utile, e non già trentatré.

Risulta invece integrata la diversa fattispecie di cui all'art. 31, comma 2, lett. b), fondata sul compimento del settantesimo anno di età e sul possesso di almeno venticinque anni di anzianità contributiva utile.

~~Onofria Maria~~, nato il 1.4.1952, ha compiuto il settantesimo anno di età il 1.4.2022. Poiché il requisito contributivo minimo dei venticinque anni utili risulta, secondo gli stessi conteggi della Cassa, già maturato, la decorrenza regolamentare della pensione deve essere individuata nel primo giorno del mese successivo, e dunque nel 1.5.2022.

Non può, invece, essere riconosciuta la decorrenza dal 1.5.2020, prospettata in alcune comunicazioni amministrative della Cassa e richiesta dal ricorrente sulla base del compimento del sessantottesimo anno di età. Tali comunicazioni, infatti, indicavano una decorrenza e un importo pensionistico meramente presunti e comunque subordinati, secondo la stessa Cassa, alla verifica e alla regolarizzazione della posizione contributiva e non assumono valore vincolante ai fini della presente decisione.

Ne consegue che la domanda va accolta nei limiti della decorrenza giuridicamente riconoscibile, ossia dal 1.5.2022.

Spettano, pertanto, al ricorrente i ratei mensili di pensione di vecchiaia maturati dal 1.5.2022, fermo restando quanto sarà precisato di seguito in tema di compensazione.

La quantificazione del trattamento dovrà essere effettuata dalla Cassa secondo le regole del Regolamento Unitario applicabili *ratione temporis*, tenendo conto delle sole annualità utili e della contribuzione validamente valorizzabile, senza computare, né ai fini dell'anzianità né ai fini del montante, le annualità non regolarizzate ai sensi dell'art. 25, comma 5.

Sui ratei arretrati spettano gli accessori di legge, nella misura e con le decorrenze applicabili in relazione alla natura del credito previdenziale azionato.

In sede di liquidazione del trattamento, la Cassa dovrà altresì procedere alla ricostruzione contabile delle poste reciproche, determinando, da un lato, l'ammontare dei ratei pensionistici arretrati maturati



dal 1.5.2022 con gli accessori di legge e, dall'altro, l'ammontare del debito contributivo ancora dovuto dal ricorrente, tenendo conto delle somme già riscosse, delle partite eventualmente affidate all'agente della riscossione e degli accessori dovuti secondo la disciplina applicabile. Tale ricostruzione contabile si impone alla luce della domanda di compensazione formulata dal ricorrente e di cui si dirà nel paragrafo che segue .

7. Sulla compensazione tra debito contributivo e ratei pensionistici.

Deve essere esaminata, infine, la domanda con la quale il ricorrente ha chiesto disporsi la compensazione tra quanto dovuto dalla Cassa a titolo di ratei pensionistici maturati e quanto dallo stesso dovuto alla Cassa a titolo di contributi non versati, in particolare per le annualità dal 2009 al 2019.

La domanda è fondata nei limiti e nei termini di seguito precisati.

L'art. 1243 c.c. dispone, al primo comma, che *“la compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili”*, mentre, al secondo comma, prevede che, *“se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione”*.

La compensazione legale richiede, dunque, oltre alla fungibilità e omogeneità delle prestazioni, la liquidità e l'esigibilità dei crediti contrapposti. Con il termine liquidità, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, si intende il credito certo e determinato nel suo ammontare, qualità *“dalla quale il giudice non può assolutamente prescindere”* (Cass., sez. 3, sentenza n. 3596/1990), sussistente anche quando l'importo sia determinabile mediante un mero calcolo aritmetico o in base a criteri predeterminati (cfr. anche Cass. n. 6695/1983; Cass. n. 1904/1983; Cass., sez. 2, sentenza n. 3196/2002).

Nel caso in esame, la compensazione non può essere ricondotta alla figura della compensazione legale già verificatasi anteriormente alla decisione, atteso che il credito pensionistico del ricorrente, quanto al suo fondamento, viene riconosciuto solo con la presente sentenza, mentre la sua esatta quantificazione numerica è demandata alla Cassa secondo le regole regolamentari applicabili.

Ciò non impedisce, tuttavia, l'accoglimento della domanda sotto il diverso profilo della compensazione giudiziale, ovvero, più precisamente, dell'accertamento della compensabilità delle poste contrapposte e della conseguente regolazione contabile da effettuarsi in sede di liquidazione del trattamento pensionistico.



La compensazione giudiziale, infatti, può essere disposta quando il credito illiquido sia di facile e pronta liquidazione; l'apprezzamento su tale requisito è rimesso al giudice di merito e si risolve in una valutazione non sindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivata (Cass., sez. 3, sentenza n. 18775/2005; Cass. n. 10065/1996; Cass. n. 4921/1993; Cass. n. 4161/1982). È stato, altresì, affermato che questa forma di compensazione si distingue da quella legale perché, mentre quest'ultima presuppone la preesistenza di contrapposti crediti liquidi ed esigibili, la compensazione giudiziale presuppone che il debito opposto in compensazione sia illiquido ma di facile e pronta liquidazione (Cass., sez. 2, ordinanza n. 23924/2024; Cass., sez. 3, sentenza n. 4073/1998; Cass. n. 1536/1985).

Nella specie, il credito pensionistico riconosciuto al ricorrente ha ad oggetto una somma di denaro, omogenea rispetto al debito contributivo vantato dalla Cassa; esso è certo nell'*an debeatur* in forza della presente pronuncia, che accerta il diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1.5.2022, ed è determinabile nel *quantum* sulla base dei criteri regolamentari che la Cassa è tenuta ad applicare in sede di liquidazione.

Anche il debito contributivo del ricorrente verso la Cassa ha natura pecuniaria ed è stato oggetto di plurime quantificazioni da parte dell'ente previdenziale. In particolare, la Cassa ha indicato un debito contributivo pari, alla data del 31.12.2019, ad euro 45.645,49, poi rideterminato in euro 42.374,81 al netto di riscossioni parziali, e, alla data dell'estratto conto aggiornato al 16.3.2026, in euro 62.414,40, di cui euro 57.321,31 iscritti a ruolo e affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La circostanza che occorra procedere a una ricostruzione contabile aggiornata non esclude, nel caso concreto, la facile e pronta liquidabilità delle poste, poiché tale attività non richiede un autonomo accertamento costitutivo del credito o un separato giudizio sulla sua esistenza, ma consiste nell'applicazione di criteri contabili e regolamentari già propri della Cassa, chiamata, per effetto della presente decisione, a liquidare il trattamento pensionistico spettante al ricorrente e, contestualmente, a ricostruire la posizione debitoria residua.

La compensazione giudiziale qui accolta opera, pertanto, nei limiti dell'accertamento dell'*an* e della compensabilità delle poste, senza necessità di determinare in dispositivo il *quantum* numerico dei rispettivi crediti. La concreta operazione di imputazione dovrà essere effettuata dalla Cassa in sede di liquidazione del trattamento pensionistico dovuto dal 1.5.2022, portando in compensazione, fino a concorrenza del debito contributivo residuo, i ratei arretrati maturati dal ricorrente e i relativi accessori di legge.



Qualora i ratei arretrati maturati dal 1.5.2022 sino alla liquidazione non risultino sufficienti a estinguere integralmente il debito contributivo residuo, l'eventuale residuo potrà essere regolato dalla Cassa sui ratei successivamente maturandi solo nei limiti e secondo le modalità consentite dalla disciplina applicabile, previa puntuale indicazione delle somme ancora dovute, delle imputazioni effettuate e dell'eventuale residuo dare-avere. Resta fermo che la compensazione giudiziale dichiarata con la presente sentenza opera sulle poste già maturate e determinabili in sede di liquidazione, mentre la regolazione dei ratei successivi presuppone la progressiva maturazione dei relativi crediti pensionistici.

Tale soluzione è coerente con la natura della domanda proposta dal ricorrente, che non mira a ottenere in questa sede una definitiva liquidazione numerica dell'intero rapporto dare-avere, ma a evitare che il riconoscimento del diritto alla pensione resti privo di effettività in presenza di un debito contributivo che la stessa Cassa ha ripetutamente indicato come ostativo alla liquidazione della prestazione.

Deve quindi essere accolta la domanda di compensazione nei limiti sopra indicati, con dichiarazione della compensabilità tra il credito del ricorrente per ratei pensionistici maturati dal 1.5.2022 e il debito contributivo residuo verso la Cassa, nei limiti delle poste effettivamente dovute, documentate e compensabili e, comunque, nel rispetto del perimetro della domanda proposta.

8. Spese processuali.

Quanto alle spese di lite, deve rilevarsi che la domanda principale è accolta nei limiti della decorrenza dal 1.5.2022, diversa da quella indicata dal ricorrente, mentre la domanda di compensazione è accolta nei soli limiti dell'accertamento della compensabilità delle poste e della successiva regolazione contabile da effettuarsi in sede di liquidazione del trattamento pensionistico, senza determinazione in questa sede del *quantum* effettivo dei rispettivi crediti.

La controversia presenta, inoltre, profili di oggettiva complessità, attinenti al coordinamento tra disciplina legale e regolamentare delle casse previdenziali privatizzate, agli effetti dell'irregolarità contributiva sul riconoscimento della pensione di vecchiaia, al rapporto tra art. 25 e art. 31 del Regolamento Unitario CNPADC e alla concreta regolazione dei rapporti di dare-avere tra iscritto ed ente previdenziale.

In tale quadro, avuto riguardo alla parziale divergenza tra la decorrenza richiesta e quella riconosciuta, alla controvertibilità delle questioni trattate e alla necessità di una successiva attività contabile di liquidazione, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2026

Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ~~Minerva Cignone~~ nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC), così provvede:

visto l'art. 429 c.p.c.,

- 1) accerta il diritto del ricorrente alla pensione di vecchiaia ordinaria, ai sensi dell'art. 31, comma 2, lett. b), del Regolamento Unitario CNPADC, con decorrenza dal 1.5.2022, per aver egli maturato, alla data del 1.4.2022, i requisiti del compimento del settantesimo anno di età e di almeno venticinque anni di anzianità contributiva utile;
- 2) condanna, per l'effetto, la CNPADC a procedere alla liquidazione del trattamento pensionistico spettante al ricorrente, con decorrenza dal 1.5.2022, nonché dei relativi ratei arretrati maturati sino alla liquidazione, oltre accessori di legge, ferma la regolazione delle poste secondo quanto disposto ai capi che seguono;
- 3) accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda di compensazione proposta dal ricorrente e, per l'effetto, dichiara compensabili, fino a concorrenza, il credito del ricorrente per ratei pensionistici maturati dal 1.5.2022 e il debito contributivo residuo dallo stesso dovuto alla Cassa, nei limiti delle poste effettivamente dovute, documentate e compensabili, nonché del perimetro della domanda proposta;
- 4) dispone che la CNPADC, in sede di liquidazione del trattamento pensionistico, proceda alla concreta quantificazione delle rispettive poste di credito e debito e imputi in compensazione, fino a concorrenza del debito contributivo residuo, i ratei pensionistici arretrati maturati dal 1.5.2022, nei limiti delle poste effettivamente dovute, documentate e compensabili; ove residui ancora un debito contributivo, la relativa regolazione sui ratei successivamente maturandi potrà avvenire solo nei limiti e secondo le modalità consentite dalla disciplina applicabile, previa progressiva maturazione dei relativi crediti pensionistici, con obbligo di comunicare al ricorrente il dettaglio analitico dei calcoli effettuati, delle somme compensate e dell'eventuale residuo dare-avere;

visti gli artt. 91 e 92 c.p.c.,

- 5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Salerno, 11 giugno 2026.

Il Giudice

dott.ssa Anna Maria D'Antonio



Sentenza n. 1123/2026 pubbl. il 12/06/2026
RG n. 500/2026
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 12/06/2026

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Pietro La Rosa, magistrato ordinario in tirocinio nominato con D.M. 4 aprile 2025.

